



Documento firmato digitalmente

Spett.le **PROVINCIA DI LECCE**
Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica
U.O. Gestione Valutazioni Ambientali
ambiente@cert.provincia.le.it

e, p.c. **TEAM ITALIA Srl**
teamitalia@pec.it

OGGETTO: Proponente: TEAM ITALIA Srl - D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., L.R. n. 26/2022. Verifica di assoggettabilità a V.I.A. inerente al progetto “Impianto di seconda fusione del piombo con capacità di fusione superiore a 10 ton/die, finalizzato alla produzione di pallini di piombo per la caccia ed il tiro, pallettoni, billette e filo di piombo”
- Riscontro alla documentazione integrativa -
Rif.: documentazione acquisita al prot. ARPA Puglia nn. 63796 e 63916 del 27/08/2024

In riferimento al procedimento di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. in oggetto, il Proponente ha trasmesso la documentazione in risposta alle osservazioni che la Scrivente ARPA ha formulato nel parere prot. n. 48653 del 12/06/2024.

In premessa, preme ribadire quanto già evidenziato nella suddetta nota, ossia che la Scrivente non ha valutato i documenti contenuti nella cartella denominata “DOCUMENTAZIONE AIA”, predisposti ai fini del rilascio di una nuova AIA, fatta eccezione per gli elaborati R5 - STIMA DELL’IMPATTO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA E LORO RICADUTA AL SUOLO”, “R.7 - VALUTAZIONE PREVENTIVA DELL’IMPATTO ACUSTICO DEL RUMORE AMBIENTALE” e “T.3.2B - LAYOUT IMPIANTISTICO DI PROGETTO” perchè funzionali alle finalità del procedimento in parola.

In riscontro alle dichiarazioni del Proponente riportate nel “Documento tecnico n. DT.62.24”, secondo cui “l’istanza per l’avvio del Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA ex art 19 c1 del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii. segue, cronologicamente, la Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale” e “che nel Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA si deve fare riferimento oltre che allo Studio preliminare ambientale anche a tutti gli elaborati scritto-grafici, progetto e planimetrie già presentati ai fini della richiesta di rilascio di nuova AIA (documento pubblicato)”, si richiama il comma 1, dell’articolo 10 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. che così recita: “Nel caso di progetti per i quali è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità a Via, l’autorizzazione integrata ambientale può essere rilasciata solo dopo che, ad esito della predetta procedura di verifica, l’autorità competente abbia valutato di non assoggettare i progetti a Via”.

Diverso sarebbe stato, nel caso in cui il Proponente avesse presentato istanza di PAUR, ai sensi dell’art. 27-bis, per cui l’Autorizzazione Integrata Ambientale sarebbe stata ricompresa nel provvedimento autorizzatorio unico regionale.

Pertanto, la Scrivente, nell’ambito della presente procedura non esprimerà le proprie valutazioni in merito alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale, e ai relativi documenti, rimandando le stesse all’eventuale procedimento di rilascio dell’AIA, da espletarsi dopo la conclusione del presente procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A.

Ciò detto, di seguito, si riportano i puntuali riscontri alla documentazione integrativa fornita dal Proponente, con indicazione della numerazione indicata nel citato parere.



T.3.2B - LAYOUT IMPIANTISTICO DI PROGETTO

1. La richiesta di cui al punto 1. era relativa alla presentazione di un layout in cui individuare la nuova destinazione delle aree dismesse o di indicare la loro completa dismissione. Il Proponente fornisce dei chiarimenti, nel Documento tecnico n. DT.62.24, Ed.00 del 23/08/2024, richiamando quanto era già indicato nella relazione generale:
- l'Area 1 (*Reparto Frantumazione*), l'Area 2 (*Vasca raccolta batterie*) e l'Area 3 (*Reparto forno rotativo fusorio*) saranno destinate a deposito o magazzino previa ristrutturazione dei reparti;
 - l'Area 4 (*Magazzino materie prime*) e l'Area 5 (*Area stoccaggio scorie*) sono state smantellate, sarà ripristinata la pavimentazione con relativa impermeabilizzazione e le aree saranno restituite al transito;
 - l'Area 6a (*Area raffreddamento siviere*), l'Area 6b (*Serbatoio ossigeno liquido*) e l'Area 6c (*Serbatoio acido solforico*) non saranno destinate ad alcun impiego;
 - l'Area 7 (*Area non pavimentata*) sarà utilizzata come area di transito.
- Tuttavia, non risulta essere presentato alcun layout aggiornato: se ne richiede la presentazione prima della conclusione del procedimento.

Documento Tecnico n. DT.22.24 - STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

2. In relazione alla richiesta di cui al punto 2., che faceva riferimento a *“approfondire, per tutti i fattori ambientali, la trattazione dei potenziali impatti (anche in termini di calcolo numerico) determinati dalla nuova attività di fonderia e in relazione al contesto, tenendo anche conto dell’attuale stato di riferimento (scenario di base)”*, tenuto conto di quanto riscontrato dal Proponente, si osserva che:
- la dicitura *“nuova attività di fusione”* è da intendersi come nuova attività da autorizzare dal momento che la precedente autorizzazione è stata revocata e, pertanto, sarà necessario rilasciare una nuova autorizzazione AIA, oltre al fatto che è evidente che si tratta di *“un nuovo processo produttivo che discende dal vecchio”*, come dichiarato dal Proponente;
 - la richiesta di trattare i potenziali impatti era tesa a verificare, anche alla luce di quello che è lo stato attuale, quali saranno le misure preventive e mitigative da mettere in atto, al fine di prevenire e/o limitare possibili fenomeni di inquinamento/effetti sulle diverse componenti ambientali;
- Il Proponente ha effettuato un'analisi qualitativa degli impatti associati all'attività con l'individuazione di tre classi di impatto ed escludendo l'eventualità di impatti negativi. Si ritiene che, per alcune componenti ambientali, quali aria e suolo, l'impatto non possa ritenersi del tutto trascurabile.
3. In merito alla richiesta di indicare le ***misure di mitigazione*** da adottare, il Proponente dichiara che *“le soluzioni tecnologiche proposte per il futuro assetto impiantistico e gestionale escludono impatti negativi che per definizione sono quelli che presuppongono e richiedono misure di attenuazione [...]”*. Il Proponente riporta inoltre, che *“tutti gli interventi, analiticamente descritti più volte nei vari documenti presentati all’Attenzione delle Autorità, possono figurare, naturalmente, quali interventi di mitigazione”* e fornisce un elenco non esaustivo di tali interventi. Si chiede di prendere in considerazione e di riportare in tabella tutte le misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi, includendo ad esempio anche quelle previste in caso di incidenti/malfunzionamenti/sversamenti ecc.
4. In relazione alla richiesta di specificare se ci sarà una fase di cantiere, si prende atto di quanto dichiarato dal Proponente che *“non sono previste attività di demolizione strutture, le attività di cantiere previste sono la sostituzione completa delle attrezzature presenti nel pozzo di colata, l’installazione dei nuovi camini ed il ripristino della pavimentazione con relativa impermeabilizzazione ove necessario”*.
5. In relazione alla definizione degli input ed output del processo, il Proponente fa riferimento ai documenti presentati nella domanda di nuova AIA che, di fatto, allo stato attuale, non ha alcuna valenza per quanto specificato in premessa. Si ribadisce che la scrivente Agenzia non si esprime in merito alla documentazione AIA presentata e che la stessa sarà valutata solo in seguito alla conclusione della presente verifica di assoggettabilità a VIA.



6. In merito alla richiesta di specificare le modalità di movimentazione/stoccaggio/deposito di materie prime, prodotti finiti e rifiuti prodotti, il Proponente rimanda agli elaborati presentati nella domanda di AIA. Si rimanda alle considerazioni espresse per il punto 5.
7. Per quanto riguarda il consumo della risorsa idrica, si prende atto di quanto dichiarato dal Proponente ossia che, sulla base dei consumi del triennio 2020-2022 riferiti al vecchio assetto produttivo, *“il consumo medio annuo è di circa 6.000 mc”*. Con riferimento al nuovo processo produttivo, l’azienda ritiene che il volume da utilizzare sarà sicuramente inferiore, *ossia pari a 4.000 mc/anno*.
8. In relazione ai presunti consumi di combustibile e alla richiesta di specificare a quale arco temporale si riferiscono le stesse e i parametri assunti per la determinazione delle stesse, il Proponente ha fornito le delucidazioni richieste; a tal proposito dichiara che *“L’arco temporale al quale si riferiscono le stime è da intendersi annuale I parametri assunti per le determinazioni delle stesse sono basati su circa 16 ore lavorative al giorno (su 2 turni da 8 ore) per circa 250 giorni lavorativi all’anno”*.
9. in riferimento ai possibili impatti generati sul **suolo e sottosuolo**, per descrivere l’attuale stato di potenziale contaminazione il proponente rimanda al *par. 3 - Analisi dello stato attuale dell’ambiente* del documento “Studio Preliminare Ambientale del 22/03/2024” ed all’elaborato *Relazione Generale*, quest’ultimo relativo alla documentazione AIA non oggetto della presente valutazione. Dalla consultazione del par. 3 di cui sopra, si rileva la mancanza di una chiara descrizione dello stato attuale di potenziale contaminazione del suolo e sottosuolo in quanto il proponente dichiara che *“per ulteriori dettagli sul Piano di Caratterizzazione e sugli esiti delle caratterizzazioni analitiche, si rimanda a quanto già presentato agli Organi competenti intervenuti”*. Per quanto sopra detto, non avendo acquisito le integrazioni richieste nel precedente parere,, ed in assenza degli elementi utili e fondamentali a fornire una valutazione in merito al procedimento in oggetto, questa Agenzia non può esprimere un parere a riguardo. Si sottolinea che lo Studio Preliminare Ambientale deve riportare tutte le informazioni utili alla valutazione del procedimento in oggetto e non deve rimandare a documentazione inerente altri procedimenti. In merito ai possibili impatti si rimanda a quanto riportato al punto 2., invitando il proponente a valutarli dettagliatamente in base al nuovo assetto impiantistico e facendo anche riferimento alla presenza del pozzo di colata scavato nella roccia.
10. In merito agli approfondimenti richiesti sugli scarichi idrici, il proponente rimanda agli elaborati presentati nella domanda AIA. Si rimanda alle considerazioni espresse al punto 5.
11. Il proponente non fornisce le integrazioni richieste. Si rimanda alle considerazioni di cui al punto 2., per cui gli impatti su aria e suolo non possono ritenersi del tutto trascurabili.
12. Per le componenti **rumore e radiazioni ionizzanti**, si rimanda al contributo specialistico dell’U.O. AFLE (prot. n. 73623 del 09/10/2024), allegato alla presente.
13. Il proponente ha specificato che l’effettiva potenzialità dell’impianto, in termini di fusione di materiale piomboso, è circa 3,3 ton/ora.

R5 - STIMA DELL’IMPATTO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA E LORO RICADUTA AL SUOLO

14. In relazione alla richiesta *“Si osserva come nella valutazione non sia stato preso in considerazione l’inquinante PM2.5, oltre agli altri (eccetto il Pb) metalli pesanti previsti dal monitoraggio (con VLE unico per la sommatoria degli stessi)”*, il Proponente ha presentato una revisione dello studio (elaborato R.5 DT. 15.24 rev01) in cui integra la valutazione del PM2.5, come richiesto, rimandando invece ad un eventuale successivo studio la specifica per l’arsenico (As), previo monitoraggio del metallo nel PM10, utilizzando i risultati ottenuti per uno studio previsionale mirato.
- Rispetto all’integrazione del PM2.5, si prende atto dei risultati presentati in Tabella 14 (pag. 58 di 80), che non mostrano criticità relative e si segnala un refuso nell’intestazione della colonna in cui si riporta *“Valore limite annuale PM10”*.
- Riguardo al rinvio ad uno studio successivo *ad hoc*, che prenda in considerazione la frazione di As nel PM10 (in emissione), si ritiene che questa appendice non sia funzionale al procedimento in esame, in quanto, è in questa fase che si valuta la compatibilità ambientale di un’opera/progetto, per definizione, senza un rimando a fasi successive.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce

Servizio Territoriale

Via Miglietta, 2 73100 Lecce
Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579
PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Alla luce di quanto sopra, la documentazione presentata non consente di esprimere una valutazione compiuta circa l'esclusione o meno del progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.). Si fa, comunque, presente a Codesta Autorità Competente che la tipologia di attività (fonderia) e l'area in cui sarà insediata (sito con procedimento ex art. 242 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. in corso) costituiscono elementi tali per cui sarebbe, probabilmente, opportuno condurre una valutazione maggiormente approfondita degli effetti significativi che l'attività avrebbe sui diversi fattori ambientali.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono Distinti Saluti.

Il Dirigente ambientale
dell'Articolazione Pareri-Autorizzazioni
dott. geol. Oronzo SIMONE

Il Direttore del Dipartimento e della UOC Servizio
Territoriale di Lecce
dott. Antonio D'ANGELA

I funzionari istruttori:
dott.ssa Manuela Aloisi
dott.ssa Sabina Calogiuri
dott. Tiziano Pastore

Allegato: nota dell'U.O. AFLE prot n. 73623 del 09/10/2024

Titolario: 2.2.5 Supporto tecnico istruttorio in ambito VIA provinciale

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce
Servizio Territoriale
Via Miglietta, 2 73100 Lecce
Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579
PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it